

SLIDE 1



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



LE PREDEDUZIONI DEI PROFESSIONISTI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

L'ASSISTENZA TECNICA E IL RUOLO DEL GESTORE DELLA CRISI

Dott. Giuseppe Buonocore



Art. 37 C.C.I

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore.

Art. 40 C.C.I

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura.
5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente.



Art. 68 C.C.I

1. La domanda **deve** essere presentata al giudice tramite un OCC. [...] **Non e' necessaria** l'assistenza di un difensore.

Art. 76 C.C.I

1. La domanda e' **formulata** tramite un OCC

Art. 269 C.C.I

1. Il ricorso **puo'** essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.



Art. 9 - Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore e' obbligatorio.



Art. 111 LF - Ordine di distribuzione delle somme.

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

2. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

Art. 6 - Prededucibilità dei crediti

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
- d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.



ESCLUSI crediti professionali sorti:

- in funzione dell'omologazione del concordato semplificato (articolo 25 sexies CCII);
- in funzione dell'accesso del debitore al concordato minore (articolo 74 CCII).
- in funzione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss CCI)
- in funzione domanda di accesso ad una procedura familiare (art. 66 CCI).



CASS. 42093/2021

«[...] che la funzionalità ben si presta ad includere i crediti di terzi per prestazioni eseguite a favore del debitore in termini di **preparazione ed allestimento delle procedure concorsuali anche minori**; il parametro ricorre pertanto, a volerne assicurare autonomia, laddove per esse la **coadiuvazione** non riguardi in senso stretto la conservazione dell'impresa in sé [...], bensì la **ristrutturazione del passivo e i progetti di soddisfacimento dei creditori proprio per come organizzati nelle forme e con gli atti necessari (per legge) o parimenti indispensabili (secondo il tenore dell'iniziativa attivata) all'instaurazione e all'ordinato svolgimento della procedura cui sono strumentali**»



ART. 277 C.C.I.

[...]

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con **preferenza rispetto agli altri**, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.



ART. 166 C.C.I.

[...]

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

g) i **pagamenti** di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza **per ottenere** la **prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza** previste dal presente codice.



Tribunale di Arezzo 26 ottobre 2022[

Liquidazione Controllata - Compenso del professionista che assiste il debitore - Prededucibilità - Esclusione

«Ferma restando ogni diversa valutazione da parte dei nominandi liquidatori (ai quali, a norma dell'art.273 CCI, compete la formazione dello stato passivo), **non appare corretta la collocazione in prededuzione del credito del professionista che ha assistito la ricorrente nella predisposizione del ricorso**; ed infatti, l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della 'funzionalità' precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l. fall., non contempla tra i crediti prededucibili quello dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'OCC.»



COMPENSO OCC/GESTORE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

1. ATTIVITA' ANTE PROCEDURA: PASSIVO IN PREDEDUZIONE
2. ATTIVITA' NEL CORSO DELLA PROCEDURA (LIQUIDATORE): LIQUIDAZIONE ex art. 275 c. 3

CCII AL TERMINE DELLA PROCEDURA